



## COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 10.7.2017*  
*C(2017) 4674 final*

*On. Laura BOLDRINI*  
*Presidente della Camera dei Deputati*  
*Piazza Montecitorio*  
*00100 Roma (Italia)*

*Signora Presidente,*

*La Commissione desidera ringraziare la Camera dei Deputati per il parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose {COM(2016) 750 final}.*

*Tale proposta mira ad allineare il regolamento (CE) n. 110/2008<sup>1</sup> relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è pertanto parte del processo di adeguamento dell'acquis dell'Unione europea al nuovo quadro legislativo stabilito dal trattato.*

*La Commissione ricorda che il quadro normativo esistente a livello dell'Unione europea per le bevande spiritose assicura la libera circolazione delle merci nel mercato unico attraverso l'istituzione di definizioni dei prodotti, di norme in materia di etichettatura e di disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose. La proposta non introduce modifiche in tal senso.*

*Oltre all'allineamento al Trattato, la proposta introduce solo modifiche tecniche di lieve entità destinate a colmare le carenze nell'attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'UE. Le modifiche alla struttura e alla formulazione sono state introdotte per semplificare le norme e migliorare la leggibilità, in linea con l'iniziativa "Legiferare meglio" della Commissione. La proposta sostituisce inoltre le attuali procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure, elaborate sul modello di quelle più esaustive e ben collaudate per i prodotti agricoli e alimentari.*

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

*La Camera dei Deputati ha pubblicato un elenco di raccomandazioni per il governo italiano in vista dei negoziati a livello di Unione europea e ha emesso un parere favorevole in merito alla proposta della Commissione, a condizione che i poteri della Commissione siano ridotti e meglio definiti, in modo da mantenere tutti gli elementi essenziali del settore nell'atto di base. La Commissione prende in seria considerazione le riserve espresse dalla Camera dei Deputati.*

*I poteri della Commissione previsti dalla proposta non corrispondono a quelli del regolamento (CE) n. 110/2008, ma sono stati completamente riformulati conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Nella proposta si distingue pertanto tra poteri delegati e competenze di esecuzione ed entrambi, inoltre, sono inquadrati in modo preciso.*

*In particolare, l'articolo 290 del TFUE stabilisce che un atto delegato può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Inoltre, la convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati stabilisce alcuni criteri per disciplinare i poteri delegati in base ai quali, ad esempio, ciascun atto legislativo che effettua una delega dovrebbe delimitare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega stessa.*

*I poteri delegati previsti dalla proposta in questione rispettano tali criteri e sono caratterizzati da maggior precisione.*

*Così, l'attuale ampia facoltà di modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 110/2008 mediante una procedura di regolamentazione con controllo, per esempio, diventa l'articolo 5 della proposta, una disposizione dettagliata che definisce con precisione il potere della Commissione di apportare determinate modifiche agli allegati dell'atto legislativo a condizioni specifiche.*

*Tale rigida definizione dei poteri si riscontra in altri capi della proposta. Ad esempio, per quanto riguarda l'etichettatura, ai sensi della normativa vigente i poteri della Commissione coprirebbero tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione uniforme del regolamento, adottate secondo la procedura di regolamentazione, ma in questa proposta si è operata una distinzione tra i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione. In particolare, l'articolo 16 definisce esattamente i poteri delegati della Commissione in questo campo e le condizioni a cui sono subordinati. Per quanto riguarda il capitolo sulle indicazioni geografiche, va anche osservato che i conferimenti di competenze in materia di norme procedurali corrispondono a quelli del regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>2</sup>.*

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1).

*La Commissione ritiene che i poteri delegati previsti dalla proposta, oltre a non vertere su elementi essenziali dell'atto legislativo, rispondano al livello di tecnicità della materia in oggetto. I poteri delegati sono essenziali non solo per mantenere la competitività e l'elevata reputazione delle bevande spiritose prodotte nell'Unione, ma anche per garantire la tutela dei consumatori e fornire loro informazioni adeguate.*

*Pertanto, la Commissione considera che i poteri delegati proposti siano in linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e tutelino il settore e i consumatori.*

*In effetti, il ruolo degli Stati membri in questo quadro armonizzato rimane di fondamentale importanza. Essi sono responsabili dell'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, della definizione e dell'applicazione delle norme procedurali in materia di protezione delle indicazioni geografiche, dell'adozione delle misure necessarie per assicurare i controlli e le verifiche e del necessario scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per attuare il regolamento.*

*Per le risposte alle osservazioni di natura più tecnica espresse nel parere la Commissione rimanda la Camera dei Deputati all'allegato.*

*Le considerazioni che precedono e quelle sviluppate nell'allegato fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere della Camera dei Deputati è stato trasmesso ai rappresentanti della Commissione nei negoziati avviati con i colegislatori e alimenterà tali discussioni.*

*Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione attende con interesse di continuare in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.*



*Frans Timmermans  
Primo vicepresidente*



*Phil Hogan  
Membro della Commissione*

## ALLEGATO

*La Commissione ha esaminato attentamente tutte le questioni sollevate dalla Camera dei Deputati nel suo parere ed è lieta di fornire i chiarimenti seguenti.*

*La Commissione desidera sottolineare che ritiene le indicazioni geografiche utili strumenti che consentono ai produttori di proteggere dalle imitazioni l'unicità di nomi di prodotti. Le bevande spiritose costituiscono un settore strategico per le indicazioni geografiche nell'Unione europea. La proposta mantiene tutte le norme sostanziali e le specificità delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose. Sarebbero modificate solo le procedure di registrazione, modifica, cancellazione e opposizione. Tali procedure sono state rese più trasparenti, meno onerose e più coerenti con gli altri settori delle indicazioni geografiche nell'Unione europea. La coerenza tra i settori delle indicazioni geografiche è di particolare importanza per i negoziati internazionali.*

*Per quanto concerne la raccomandazione di eliminare la disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della proposta, che consente di utilizzare le denominazioni di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine "aroma", la Commissione sottolinea che, ai sensi del primo comma del medesimo paragrafo, ciò è vietato per le bevande che non soddisfano i requisiti delle pertinenti categorie di cui all'allegato II, parte I, o in riferimento alle pertinenti indicazioni geografiche. Il secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 5, consente di associare le denominazioni di vendita (ma non le indicazioni geografiche) completate dal termine "aroma", o da un altro termine simile, per designare aromi che imitano una bevanda spiritosa esclusivamente in relazione a prodotti alimentari diversi dalle bevande. Tale disposizione è intesa a rispecchiare una situazione di fatto (il "gelato al rum" e il "cioccolato al whisky" non contengono necessariamente rum o whisky, bensì aromi utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari).*

*Il riferimento alla "reputazione" presente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), è fatto per precisare gli elementi costitutivi del nesso individuati nella definizione di indicazione geografica di bevande spiritose ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 6.*

*L'articolo 23 della proposta stabilisce che la Commissione esamini con i mezzi appropriati ogni domanda ricevuta e che detto esame debba essere effettuato entro un termine di 12 mesi. La procedura è definita nel tempo. Non si ritiene opportuno stabilire un termine per la decisione finale in merito alle domande (approvazione o respingimento) che obbligherebbe la Commissione ad adottare una decisione di rigetto, invece di continuare a cercare di migliorare l'applicazione in collaborazione con lo Stato membro interessato, nei casi in cui una domanda non fosse ancora in linea con i requisiti del regolamento allo scadere del termine.*

*È opportuno che le decisioni in materia di registrazioni siano adottate mediante un atto della Commissione. Una norma analoga è stabilita anche all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008. Poiché la procedura per l'adozione di atti delegati della Commissione sembra essere sproporzionata allo scopo, sarebbe opportuno scegliere la procedura per l'adozione di atti di esecuzione della Commissione per le decisioni in merito alle domande di indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Gli Stati membri partecipano all'adozione di atti di esecuzione attraverso la procedura di comitato.*

*Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche preesistenti, l'articolo 34 della proposta dispone che le indicazioni geografiche delle bevande spiritose protette ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 siano automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del nuovo regolamento. Lo stesso articolo conferisce inoltre alla Commissione il potere di cancellare, di propria iniziativa e per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento, la protezione di indicazioni geografiche preesistenti se non soddisfano la definizione di indicazione geografica di bevanda spiritosa. Si tratta della conseguenza logica di tutta questa operazione per le indicazioni geografiche preesistenti di bevande spiritose conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008. Attualmente, il potere di cancellare la protezione di un'indicazione geografica preesistente che non risponde alla definizione di indicazione geografica di bevanda spiritosa deriva dall'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione<sup>3</sup>, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.*

*Per quanto riguarda i controlli, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 è attualmente in vigore nel settore delle bevande spiritose la disposizione che attribuisce agli organismi di controllo la responsabilità di verificare il rispetto dei requisiti del disciplinare di produzione. Non si tratta di una nuova disposizione ripresa dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Essa facilita l'esecuzione dei controlli nel settore delle bevande spiritose e la Commissione ritiene che vada mantenuta.*

*La delimitazione delle zone geografiche e le modalità di produzione al loro interno rimangono competenze degli Stati membri e dei produttori. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, alla Commissione è unicamente conferito il potere di adottare atti delegati riguardanti i criteri aggiuntivi utilizzati dagli Stati membri per la delimitazione della zona geografica e le restrizioni e le deroghe generali relative alla produzione nella zona geografica. Tali criteri, deroghe e restrizioni possono essere adottati solo per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata.*

---

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21.

*Per quanto concerne la raccomandazione di correggere la definizione di "bevande spiritose di gusto amaro o bitter" (categoria 30 dell'allegato II) e altre definizioni al fine di renderle conformi a quelle attualmente in vigore, la Commissione sottolinea che non era sua intenzione modificare le norme di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 110/2008 e approfondirà ulteriormente la questione.*

*La Commissione prende atto delle raccomandazioni di rendere obbligatoria l'indicazione del periodo di invecchiamento nei documenti telematici di accompagnamento così da migliorare la tracciabilità delle bevande spiritose invecchiate, nonché la denominazione di vendita del prodotto e la sua origine. Tuttavia, si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 12 della proposta, l'indicazione dell'origine delle bevande spiritose non è obbligatoria. Sarebbe invece opportuno indicare sui documenti telematici di accompagnamento la natura delle materie prime utilizzate per la loro produzione. Si avrebbe così un'ulteriore indicazione circa la conformità della denominazione di vendita al disciplinare di produzione determinato per ciascuna categoria di bevande spiritose.*

*Infine, per quanto riguarda la raccomandazione di includere una disposizione che consenta di indicare sull'etichetta il più vecchio dei componenti alcolici, a condizione di specificare il metodo di invecchiamento (ad esempio Solera), la Commissione è consapevole del suggerimento di derogare all'articolo 11, paragrafo 3, della proposta, sostenuto da alcuni Stati membri, che chiede la possibilità di indicare l'età media delle bevande spiritose invecchiate con il metodo Solera o metodi analoghi.*